



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)
con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)
e con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)**

(V. Stampato Camera n. 3625)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 settembre 2010*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del
Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA PRESIDENZA
DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (InCE) SULL'ISTITUZIONE DEL
SEGRETARIATO ESECUTIVO InCE A TRIESTE

Considerato che durante la riunione dei Capi di Governo e dei Ministri degli Esteri dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), svoltasi a Varsavia nell'ottobre 1995, venne deciso di istituire a Trieste un Centro di Documentazione e Informazione che alla riunione dei Capi di Governo dell'Iniziativa Centro Europea a Sarajevo nel novembre 1997 venne rinominato Segretariato Esecutivo dell'InCE (d'ora in poi denominato "SE-InCE");

Considerato che le attività del SE-InCE sono state avviate con la collaborazione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

tutto ciò premesso la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea e la Repubblica Italiana concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

I. La sede del SE-InCE sarà ubicata a Trieste, e sarà messa a disposizione dell'InCE dalla Repubblica Italiana, attraverso la Regione Friuli-Venezia Giulia, senza oneri nè vincoli, nei termini descritti da un apposito Protocollo.

II. Il presente Accordo si applicherà alla sede del SE-InCE ed al personale in esso impiegato.

III. Il SE-InCE sarà responsabile della gestione e della manutenzione quotidiana dei locali. Le competenti autorità italiane saranno responsabili delle principali riparazioni di quelle straordinarie per danni causati da forza maggiore o dovuti a difetti strutturali.

ARTICOLO 2

Su richiesta, il SE-InCE consentirà a rappresentanti dei servizi pubblici opportunamente autorizzati di ispezionare, riparare, sottoporre a manutenzione, ricostruire e trasferire le strutture, le condotte, le apparecchiature elettriche e i sistemi fognari all'interno del SE-InCE e prenderà le opportune misure per ridurre al minimo ogni possibile impedimento alle attività del SE-InCE.

ARTICOLO 3

Ogni comunicazione diretta al SE-InCE, o a qualunque funzionario nella sede del SE-InCE, come pure tutte le comunicazioni ufficiali tra il SE-InCE e l'esterno, in qualunque mezzo e forma, non saranno soggette a censura né ad alcuna forma di intercettazione o interferenza.

ARTICOLO 4

Il SE-InCE e i suoi beni saranno immuni da azioni legali, ad eccezione dei casi particolari per i quali il SE-InCE ha espressamente rinunciato all'immunità.

ARTICOLO 5

I locali di cui al precedente art. 1 sono inviolabili. Nessun funzionario della Repubblica Italiana o altre persone nell'esercizio di qualunque autorità pubblica all'interno del territorio italiano avranno accesso al SE-InCE per svolgere le proprie funzioni al suo interno, salvo esplicito consenso e nel rispetto delle condizioni indicate dal Segretario Generale del SE-InCE o del suo/della sua rappresentante autorizzato/a.

Il Segretario Generale del SE-InCE impedirà che il SE-InCE venga utilizzato come rifugio da persone che intendono evitare misure restrittive della propria libertà personale, secondo le leggi della Repubblica Italiana, e da persone per le quali la Repubblica Italiana ha chiesto ad un altro Paese l'estradizione.

ARTICOLO 6

La Repubblica Italiana riconosce il diritto del SE-InCE di convocare riunioni presso il SE-InCE oppure, con la partecipazione delle competenti autorità italiane, in qualunque altro luogo sul territorio italiano.

ARTICOLO 7

I. Il SE-InCE sarà esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione su beni e materiali di qualunque genere importati o esportati dal SE-InCE nel perseguimento dei suoi fini istituzionali. Beni e materiali beneficiari di tali esenzioni non saranno venduti in Italia se non alle condizioni concordate con la Repubblica Italiana.

II. Il SE-InCE sarà esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione sull'importazione di un numero adeguato - concordato con la Repubblica Italiana - di automobili di servizio, necessarie per l'espletamento delle proprie attività ufficiali. Il SE-InCE disporrà liberamente di tali autovetture tre anni dopo la loro

importazione e, in tal caso, nessun divieto o restrizione sarà posto alla loro vendita, e nessuna imposta doganale o altra tassa sarà esigibile. La Repubblica Italiana renderà disponibile al SE-InCE forniture di benzina o altro carburante richiesto, come pure lubrificanti per ciascun veicolo nelle quantità e ai costi previsti per le missioni diplomatiche in Italia. Per ciascun veicolo, la Repubblica Italiana rilascerà una targa diplomatica o strumento analogo atto a identificarlo come veicolo di servizio.

ARTICOLO 8

I. Il SE-InCE, i suoi beni, le entrate e le transazioni saranno esenti da ogni tassazione diretta e dagli obblighi fiscali stabiliti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

II. In riferimento alla tassazione indiretta, e in particolare all'imposta sul valore aggiunto, il SE-InCE beneficerà di esenzione per acquisti sostanziali e transazioni a condizioni non meno vantaggiose di quelle garantite dall'Italia ad altre organizzazioni internazionali. Tale privilegio verrà applicato in conformità alle leggi nazionali in vigore.

ARTICOLO 9

Tutti i funzionari InCE e gli esperti in missione per l'InCE, all'interno del SE-InCE:

I. saranno immuni da procedimenti legali relativi a parole scritte o dette, come pure a qualunque altro atto posto in essere nell'ambito delle loro funzioni ufficiali. Questa immunità continuerà ad essere accordata anche dopo che le persone interessate avranno cessato di essere funzionari o esperti;

II. saranno esenti da tassazione su salari e retribuzioni ad essi corrisposti dal SE-InCE, e tale guadagno esente da tassazione non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo e dell'accertamento di tassazione su ogni altro eventuale reddito;

III. saranno esonerati da servizi nazionali obbligatori;

IV. saranno esenti, insieme ai loro coniugi e parenti a loro carico, da restrizioni in materia di immigrazione e registrazione degli stranieri;

V. avranno il diritto di importare senza tasse il loro mobilio ed effetti personali, inclusa un'automobile, entro dodici mesi dall'assunzione delle loro funzioni in Italia, in una o due spedizioni.

VI. Accanto ai privilegi e alle immunità di cui sopra, al Segretario Generale, al Segretario Generale Aggiunto e al Vice Segretario Generale del SE-InCE, ai loro coniugi e ai figli minorenni saranno garantiti i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni accordate dalla Repubblica Italiana ai membri di rango equipollente del corpo diplomatico italiano.

VII. I cittadini italiani e le persone residenti stabilmente in Italia non godranno dei privilegi di cui ai paragrafi II, III, V e VI di cui sopra.

ARTICOLO 10

I. La Repubblica Italiana faciliterà l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia di tutte le persone aventi un incarico ufficiale al SE-InCE e, se necessario, delle loro famiglie e dei membri delle loro famiglie. Le autorità italiane competenti forniranno a tali persone i visti senza alcun onere e nel più breve tempo possibile, garantendo loro ogni necessaria assistenza durante il loro transito sul territorio italiano.

II. Il SE-InCE e l'InCE coopereranno costantemente con le competenti autorità al fine di impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle strutture forniti da questo Accordo.

ARTICOLO 11

I. Tutto il personale del SE-InCE sarà tutelato da assicurazioni obbligatorie per la salute e la previdenza sociale mediante Fondi o Istituzioni assicurative pubbliche o private dello Stato Italiano o di qualunque altro Stato, i cui regolamenti devono essere resi noti alle autorità italiane. L'assicurazione obbligatoria per la salute includerà le persone a carico, identificate attraverso gli appositi regolamenti.

II. Le Parti concordano che il SE-InCE e i suoi funzionari saranno esenti da qualunque contributo obbligatorio dovuto agli organismi della Repubblica Italiana istituiti e operanti nel settore della previdenza sociale, che potrebbe derivare dal rapporto di lavoro tra tali funzionari e il SE-InCE. Tuttavia, i membri del personale di cittadinanza italiana dovranno versare i contributi per l'assicurazione sanitaria sui redditi inclusi nella dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi da quelli loro corrisposti dal SE-InCE, o per suo conto.

III. I servizi di assicurazione sanitaria direttamente erogati dal Sistema Sanitario Nazionale saranno totalmente rimborsati alla struttura che ha erogato tali servizi dalla Compagnia Assicurativa selezionata dal SE-InCE o dalla persona interessata, oppure dal Fondo di Pensione per il personale ONU.

ARTICOLO 12

I. La Repubblica Italiana non incorrerà in alcuna responsabilità legale per atti od omissioni del SE-InCE o dei suoi funzionari che operano, o omettono di operare, nei limiti delle loro funzioni ufficiali.

II. Il SE-InCE stipulerà un contratto di assicurazione che copre la sua responsabilità per danni derivanti dall'uso della sede o dall'esercizio delle sue attività ufficiali, e subiti da persone legali o fisiche non funzionari del SE-InCE. Qualunque azione riguardante la responsabilità del SE-InCE per tali atti sarà direttamente presentata contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, secondo le previsioni del contratto assicurativo.

III. I veicoli del Se-InCE saranno coperti da responsabilità verso terzi.

ARTICOLO 13

Le Parti concluderanno gli accordi complementari o le intese che giudicheranno necessarie o opportune.

ARTICOLO 14

Ogni controversia sorta tra le Parti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 15

I. Questo Accordo entrerà in vigore non appena entrambe le Parti si saranno scambiate una nota scritta contenente l'informazione che tutte le misure nazionali necessarie a questo fine sono state soddisfatte.

II. Possibili consultazioni riguardanti modifiche di questo Accordo verranno prese in considerazione dietro richiesta dell'InCE o della Repubblica Italiana.

III. Questo Accordo rimarrà in vigore per un periodo illimitato di tempo, con l'intesa, tuttavia, che entrambe le parti avranno diritto di porvi fine entro dodici (12) mesi con una nota scritta all'altra Parte.

IV. Il presente Accordo cesserà di essere in vigore:


- a) mediante reciproco consenso dell'InCE e della Repubblica Italiana;
- b) ove il SE-InCE venisse trasferito fuori dal territorio italiano.

Fatto a Vicenza.....il 29 maggio 2009 in due originali, in lingua inglese e in lingua italiana, entrambi ugualmente autentici. In caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Presidenza dell'Iniziativa Centro
Europea



AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE PRESIDENCY
OF THE CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE (CEI) ON THE SEAT OF THE CEI -
EXECUTIVE SECRETARIAT IN TRIESTE

WHEREAS during the meeting between the Heads of Government and the Foreign Ministers of the Central European Initiative, which took place in Warsaw in October 1995, it was decided to set up a Documentation and Information Centre to be located in Trieste that was renamed as CEI - Executive Secretariat (hereinafter "CEI-ES") by the Meeting of Heads of Government of the Central European Initiative in Sarajevo in November 1997;

WHEREAS, with the cooperation of the Friuli Venezia Giulia Region, the activities of the CEI-ES have initiated;

THEN the Presidency of the Central European Initiative and the Republic of Italy as follows:

ARTICLE 1

- I. The seat of the CEI-ES shall be in Trieste, and it shall be made available to CEI by the Italian Republic, through the Friuli Venezia Giulia Region, free of charge and ties, under the terms described in an appropriate Protocol.
- II. This Agreement shall apply to the seat of the CEI-ES and to the staff attached to it.
- III. The CEI-ES shall be responsible for the management and the day-to-day maintenance of the premises. The appropriate Italian authorities shall be responsible for major repairs and repairs of an exceptional nature due to damages resulting from *force majeure* or structural defects.

ARTICLE 2

Upon request, the CEI-ES shall allow duly authorized representatives of the appropriate public services to inspect, repair, maintain, reconstruct and relocate facilities, conducts, electric equipment and sewers within the CEI-ES and shall take adequate steps to minimize possible hindrances to the activities of the CEI-ES.

ARTICLE 3

All communications directed to the CEI-ES, or to any official in the seat of the CEI-ES, as well as all official communications between the CEI-ES and the outside world, taking place with any means or in any form, shall not be subject to censorship or to any other form of interception or interference.

ARTICLE 4

The CEI-ES and its assets shall be immune from legal proceedings, with the exception of those particular cases in which the CEI-ES has expressly waived the immunity.

ARTICLE 5

The premises under Article 1 above are inviolable. No official of the Italian Republic or other persons exercising any public authority within the Italian territory shall enter the CEI-ES to perform any duty therein, except with the explicit consent of and under the conditions mentioned by the Secretary General of the CEI-ES or his/her duly authorized representative. The Secretary General of the CEI-ES shall prevent the CEI-ES from being used as refuge by persons who are avoiding measures limiting their personal freedom, under the laws of the Italian Republic, and by persons required by the Italian Republic for extradition to another country.

ARTICLE 6

The Italian Republic recognizes the right of the CEI-ES to convene meetings at the CEI-ES or, with the concurrence of the appropriate Italian authorities, elsewhere in the Italian territory.

ARTICLE 7

I. The CEI-ES shall be exempt from custom duties and other levies, prohibitions and restrictions on goods and materials of any kind imported or exported by the CEI-ES in the attainment of its institutional purposes. Goods and materials enjoying these exemptions shall not be sold in Italy unless at the conditions agreed upon with the Italian Republic.

II. The CEI-ES shall be exempt from custom duties and other levies, prohibitions and restrictions on the importation of an adequate number - agreed upon with the Italian Republic -

of service automobiles, required for the performance of its official activities. The CEI-ES shall dispose freely of such automobiles three years after their importation. In such cases, no prohibition or restrictions shall be placed upon their sale, and no custom duties or other levies shall be payable. The Italian Republic shall make available to the CEI-ES allotments of gasoline or other required fuel, as well as lubricants for each such vehicle in the quantities and at the rates prevailing for diplomatic missions in Italy. For each vehicle, the Italian Republic shall issue a diplomatic licence plate or similar instrument identifying it as a service vehicle.

ARTICLE 8

I. The CEI-ES, its assets, incomes and transactions shall be exempt from any direct taxation and fiscal requirements established by State, Regions, Provinces and Municipalities.

II. With regard to indirect taxation, and in particular value-added tax, the CEI-ES shall enjoy exemption for substantial purchases and transactions at the conditions not less favourable than those granted by Italy to other international Organizations. Such privilege shall be applied in accordance with the national legislation in force.

ARTICLE 9

All CEI officials and experts on mission for CEI, within the CEI-ES, shall:

I. be immune from legal process in respect of words spoken or written, as well as of any other act performed in their official capacity. This immunity shall continue to be accorded also after the persons concerned are no longer officials or experts;

II. be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the CEI-ES, and from having such exempt income taken into account for the calculation and assessment of taxation on other possible income;

III. be immune from national service obligations;

IV. be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration;

V. have the right to import free of duty their furniture and personal effects, including one automobile, within twelve months of first taking up their functions in Italy, in one or two shipments.

VI. In addition to the privileges and immunities above, the Secretary General, the Alternate Secretary General and the Deputy Secretary General of the CEI-ES, their spouses and minor children shall be granted the privileges and immunities, the exemptions and facilities accorded by the Italian Republic to the members of comparable rank of the diplomatic corps in Italy.

VII. Nationals and permanent residents in Italy shall not enjoy the privileges under paragraphs II, III, V and VI above.

ARTICLE 10

I. The Italian Republic shall facilitate the entry, residence and departure from Italy of all persons having an official duty at the CEI-ES and, if necessary, of their families and members of their households. The appropriate Italian authorities shall provide all such persons with any necessary visa free of charge and in the shortest possible time and shall ensure them any necessary assistance in their transit through the Italian territory.

II. The CEI-ES and CEI shall constantly cooperate with the appropriate authorities in order to prevent any misuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Agreement.

ARTICLE 11

I. Staff members of the CEI-ES shall be covered by compulsory health and social security insurance by Funds or public or private Insurance Institutions of the Italian State or of any other State, whose regulations must be made known to the Italian authorities. Compulsory health insurance shall include dependants, identified in accordance with the relevant regulations.

II. The Parties agree that the CEI-ES and its officials shall be exempt from any compulsory contributions to the Organizations of the Italian Republic established and working in the field of social security, which could result from the employment relation between such officials and the CEI-ES. However, staff members who are Italian citizens must pay the health insurance contributions on incomes included in the yearly income tax return (IRPEF), other than those paid to them by the CEI-ES or on its behalf.

III. Health assistance services directly provided by the National Health Service shall be totally reimbursed by the Insurance Company selected by the CEI-ES or by the person concerned, or by the Pension Fund for the UN personnel, to the structure which has provided such services.

ARTICLE 12

I. The Italian Republic shall not incur any legal liability for acts or omissions of the CEI-ES or of its officials acting or failing to act within the limits of their official functions.

II. The CEI-ES shall conclude an insurance contract covering its liability for damages resulting from the use of the seat or from the exercise of its official activities, and undertaken by legal or physical persons who are not officials of the CEI-ES. Any act concerning the CEI-ES's liability for such acts shall be directly addressed against the insurer before the Italian judges, according to the insurance contract provisions.

III. The vehicles of the CEI-ES shall be covered by public liability.

ARTICLE 13

The Parties shall conclude the complementary agreements or understandings they will deem necessary or appropriate.

ARTICLE 14

Any dispute arising out between the Parties with relation to the interpretation and the implementation of this Agreement shall be solved through diplomatic means.

ARTICLE 15

I. This Agreement shall enter into force as soon as both Parties shall have exchanged a written notice containing the information that all domestic measures necessary to this end have been fulfilled.

II. Possible consultations concerning changes to this Agreement shall be entered into upon request by CEI or by the Italian Republic.


III. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time, with the understanding, however, that either Parties are entitled to terminate it with a twelve (12) month written notice to the other Party.

IV. This Agreement shall cease to be in force:

- a) By mutual consent of CEI and the Italian Republic; and
- b) If the CEI-ES is transferred from the Italian territory.

Done at Vienna on 29 May 2009 in two originals, each in the English and Italian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy



For the Presidency of the Central European Initiative



